- Borse di studio
- Sovvenzioni straordinarie

Interventi per la realizzazione del diritto allo studio

Anno accademico 2015-2016

EDUCatt
Ente per il Diritto allo Studio Universitario
dell'Università Cattolica

Riferimenti degli UFFICI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE per le varie Sedi

da utilizzare per ogni contatto e/o comunicazione

Sede Universitaria	INDIRIZZO	N° TELEFONO	N° FAX	INDIRIZZO e-mail
MILANO	Largo A. Gemelli, 1 20123 MILANO	+39.02.8645.0740	+39.02.8718.1067	info.dsu@educatt.it
BRESCIA	Via Tosio, 1 25100 BRESCIA	+39.02.7217.2604	+39.02.8718.1067	info.bs.dsu@educatt.it
PIACENZA	Via dell'Anselma, 7 29100 PIACENZA	+39.0523.62.1111	+39.0523.579416	info.pc.dsu@educatt.it
ROMA	Largo Francesco Vito, 1 00168 ROMA	+39.06.305.0120	+39.06.3015.5708	info.rm.dsu@educatt.it

www.educatt.it

area presentazione domande: myeducatt.unicatt.it

BANDI DI CONCORSO
PER BORSE DI STUDIO
SOVVENZIONI STRAORDINARIE

BORSE DI STUDIO

1. IN COSA CONSISTE LA BORSA DI STUDIO

Lo studente borsista ha diritto a:

1. un aiuto economico in denaro,
2. un pasto al giorno,
3. l'esonero dal pagamento delle tasse universitarie

alle condizioni e così come meglio specificato nel presente bando.

2. A CHI È CONCESSA LA BORSA DI STUDIO

Il beneficio della borsa di studio è concesso per il conseguimento, per la prima volta, di ciascuno dei livelli di corso con le seguenti modalità:

a. per gli iscritti ai corsi di laurea per un periodo di sette semestri a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
b. per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dagli ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
c. per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale (a seguito del conseguimento di una laurea triennale) per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
d. per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
e. per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, iscritti al primo e secondo anno fuori corso dei corsi attivati prima dell'applicazione del D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento);
f. per gli iscritti alle scuole di specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica, di cui al D.Lgs. n. 368 del 4 agosto 1999) e ai corsi di dottorato di ricerca (attivati con decreto ministeriale 3 luglio 1998, n. 210, art. 4), per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.

La borsa di studio è esente dall'Imposta sui Redditi così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.
La borsa di studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all'estero.

3. PREVISIONI MINIME PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

In conformità

- alle disposizioni fissate dal D. Lgs. n.68 del 29 marzo 2012;
- alla Legge della Regione Lombardia n.33/2004;
- al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001;

- alle previsioni minime per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario a.a. 2015/2016 di cui alla delibera RL X/3861 del 17 luglio 2015;

è bandito il concorso per il conferimento delle Borse di Studio per gli studenti iscritti all'Università Cattolica del Sacro Cuore.

A titolo indicativo le Borse di Studio per l'anno 2015/2016 potranno essere

- n. 500 per studenti immatricolati per l'anno accademico 2015/2016;
- n. 1.200 per studenti iscritti ad anni superiori al primo di tutti i corsi attivati successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 509/1999 (nuovo ordinamento).

Il numero effettivo delle borse di studio potrà essere elevato in base agli eventuali stanziamenti aggiuntivi assegnati successivamente dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca nonché agli eventuali residui sulle determinazioni dell'anno precedente.

4. CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

4.1 POSSONO PARTECIPARE al concorso

gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D. Lgs. 25 luglio 1998, n.286.

Gli studenti (salvo condizioni particolari rif. par. 5.2.3) devono recarsi, **ENTRO E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2015**, presso un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) per farsi rilasciare l'attestazione I.S.E.E. per le prestazioni per il diritto allo studio universitario sottoscritta nell'anno solare 2015, pena l'automatica negatività del beneficio (farà fede la data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica riportata sull'attestazione).

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere all'Università Cattolica per l'anno accademico 2015/2016:

a. per la prima volta ad un regolare anno di corso di laurea triennale, magistrale a ciclo unico (purché non già in possesso di una laurea) e di laurea magistrale (a seguito di laurea triennale, purché non in possesso di una laurea di pari livello);
b. per la prima volta ad un ulteriore anno oltre a quello previsto dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio per i corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale;
c. per la prima volta ad una scuola di specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica);
d. per la prima volta ad un corso di dottorato di ricerca (se non beneficiari di borsa di studio di cui al decreto ministeriale 224/1999 o di assegno di ricerca di cui alla legge 27/12/1997, n. 449).

4.2 NON POSSONO PARTECIPARE al concorso gli studenti che nell'anno accademico 2015/2016

a. sono in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale è richiesta la borsa di studio per l'anno accademico 2015/2016 (compresi i titoli rilasciati precedentemente all'attuazione del D.M. 509/1999 - casi di studenti stranieri saranno analizzati da un'apposita commissione);
b. beneficiano o hanno già beneficiato anche parzialmente per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati;

c. si iscrivono in Università Cattolica dopo aver effettuato una rinuncia agli studi in Università Cattolica o in altra università;
d. sono iscritti fuori corso intermedio o ripetente intermedio;
e. effettuano un passaggio di facoltà o di corso di laurea, con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato[1];
f. effettuano un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;
g. gli studenti stranieri, cittadini non comunitari residenti all'estero, che fruiscono delle agevolazioni economiche a loro dedicate come descritto alla pagina internet **http://www.studyitaly.it/academics/undergraduate-programs/bachelor-degrees-in-italian** (cliccare su "Tasse e borse di studio", punto 2).

4.3 Condizioni Particolari

Qualora lo studente, negli anni accademici precedenti all'attuale, si sia trovato in una delle condizioni indicate al punto 4.2, per poter accedere al presente bando di concorso dovrà aver sostenuto il seguente numero di crediti o annualità:

- per situazioni di cui al precedente *punto 4.2.c***,** superamento dei crediti richiesti per l'anno di riferimento;
- per situazioni di cui al precedente *punto 4.2.d***,** superamento di tutti i crediti o annualità previste nel piano studi proposto dalla Facoltà, dell'anno o degli anni immediatamente precedenti (non possono essere utilizzati eventuali crediti bonus). In questo caso, per l'inserimento nella graduatoria delle borse di studio, il punteggio relativo al merito avverrà tenendo conto della votazione media di tutti gli esami sostenuti e, come numero di crediti o annualità, si terrà conto dei crediti o delle annualità minime richieste per il relativo anno di corso e corso di laurea;
- le situazioni di cui al precedente *punto 4.2.e* e al *punto 4.2.f* saranno analizzate e valutate da un'apposita commissione che terrà conto del superamento dei crediti o delle annualità richieste per l'anno di riferimento, includendo o escludendo gli eventuali esami convalidati.

5. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DELLE BORSE DI STUDIO

5.1 Requisiti di Merito

Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono essere regolarmente iscritti per l'anno accademico 2015/2016 alla data del **30 Novembre 2015** ed essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.
Per le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale, alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato si fa riferimento agli ordinamenti didattici dell'Università.

5.1.1 Corsi attivati in applicazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 (nuovo ordinamento)

1. Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, di specializzazione (esclusa l'area medica) e di dottorato di ricerca devono essere ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

   N.B.: per tali studenti il merito è vincolato dai seguenti requisiti (ad eccezione degli iscritti alle scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca):

[1] Esempio: lo studente che fosse stato iscritto in passato al 1° e al 2° anno di una qualsiasi facoltà (sia triennale che a ciclo unico), e che intendesse successivamente iscriversi ad un primo anno di un'altra facoltà (sia triennale che a ciclo unico) potrà richiedere la borsa di studio soltanto a partire dal terzo anno di corso.

a. voto di maturità superiore od uguale a 70/100 (ad eccezione degli iscritti ai corsi di laurea magistrale e degli studenti con disabilità superiore al 66%);
b. superamento della "*verifica della valutazione della preparazione iniziale*", così come previsto dalle rispettive facoltà (ad eccezione degli iscritti ai corsi di laurea magistrale);
c. conseguimento, **entro il 10 agosto 2016**, di un livello minimo di crediti, così come meglio indicato ai punti 11 e 16 del presente bando.

2. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e magistrale**:**
   - devono, entro il **10 agosto 2015,** aver acquisito e verbalizzato, almeno il numero minimo di crediti formativi (CFU minimi) del piano studi degli anni precedenti al 2015/2016 specificato nella tabella sotto riportata;
   - possono utilizzare un bonus per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti formativi richiesti e quello effettivamente acquisito come di seguito specificato.

CREDITI DI RIFERIMENTO

Corsi di studio	Anno di corso					
	2°	3°	4°	5°	6°	1° fc
Corsi ad accesso libero						
Laurea triennale	35	80	==	==	==	135(*)
Laurea magistrale	35	==	==	==	==	80
Laurea magistrale a ciclo unico	35	80	135	190	==	245
Corsi ad accesso programmato (**)						
Laurea triennale	35	88	==	==	==	148(*)
Laurea magistrale	35	==	==	==	==	88
Laurea magistrale a ciclo unico (*Odontoiatria*)	35	103	165	211	273	+ 60 (***)
Laurea magistrale a ciclo unico (*Medicina*)	30	70	129	181	243	+ 60 (***)
Laurea magistrale a ciclo unico in lingua inglese (*Medicine and Surgery*)	35	78	-	-	-	-

(*) Tale numero di crediti è richiesto anche per gli iscrivendi al 1° anno della laurea magistrale (a seguito laurea triennale).
(**) Ai sensi del D.P.C.M. 9/4/2001 art. 6 comma 9 e legge 264/99 art. 1 e 2 i corsi ad accesso programmato sono:
- ☞ tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- ☞ il corso di laurea ed i corsi di laurea magistrale della Facoltà di Psicologia.

(***) Rispetto all'ultimo anno di corso.

EDUCatt si riserva la possibilità di aggiornare la tabella dei crediti di riferimento, a seguito di eventuali variazioni ai piani di studio riscontrate successivamente alla pubblicazione del presente bando.

Note

Dal computo del numero di crediti sono esclusi i cfu degli esami:
- **soprannumerari**;
- **soprannumerari obbligatori**;
- integrazioni curriculari;
- **convalidati** eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione derivanti da corsi di studio precedenti senza continuità del corso[2].

EDUCatt, sentita l'Università, può avvalersi della facoltà di considerare validi gli esiti delle prove conclusive di tirocini obbligatori (non sono inclusi gli "stage"), in base all'organizzazione didattica universitaria, successivamente alla data del 10 agosto 2015, purché l'esito delle medesime prove sia acquisito entro il 31 ottobre 2015.
Per gli studenti in situazione di handicap con invalidità pari o superiore al 66% è possibile la partecipazione al concorso anche con un'iscrizione valida all'a.a. 2015/2016 al secondo anno fuori corso, e possono essere inoltre definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi fino ad un massimo del 40%. EDUCatt provvederà, avvalendosi anche della collaborazione di esperti, a stabilire criteri di merito appropriati ai singoli casi.
Per la Facoltà di SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE e per l'Interfacoltà di SCIENZE POLITICHE E SOCIALI, Corso di laurea SCIENZE LINGUISTICHE PER LE RELAZIONI INETERNAZIONALI concorreranno al computo complessivo dei crediti al SECONDO anno (sia triennale che magistrale) anche quelli relativi alle due prove intermedie degli esami annuali relativi alle lingue straniere (es. LINGUA E LET-

[2] Esempio di corso di studio ***senza continuità***: a.a.2014/2015 iscrizione al 1° anno facoltà di economia, a.a.2015/2016 iscrizione al 1° anno facoltà di lettere e filosofia. - Esempio di corso di studio ***con continuità***: a.a. 2014/2015 iscrizione al 1° anno facoltà di economia, a.a.2015/2016 iscrizione al 2° anno facoltà di lettere e filosofia.

TERATURA e LINGUA E LINGUISTICA per le lauree triennali), indipendentemente dalla verbalizzazione finale degli esami. In tal caso, il valore dei crediti formativi sarà pari a 3 CFU per le prove orali e a 4 CFU per le prove scritte. Nel caso in cui tali esami siano già stati integralmente verbalizzati, saranno considerati i relativi crediti formativi previsti dal piano di studi, senza alcun incremento derivante dalle prove intermedie.

Modalità di utilizzo del bonus (nuovo ordinamento)

Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito per l'accesso alle graduatorie, tutti gli studenti, ad eccezione di quelli iscritti al primo anno, potranno utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti al 10 agosto 2015, un "bonus" secondo le seguenti modalità. Tale facoltà è permessa nel solo caso in cui lo studente non si sia mai avvalso in precedenza (**anche presso altri atenei**) dell'utilizzo di crediti bonus .

Corso di laurea triennale
1° Anno: nessun credito bonus fruibile
2° Anno: 5 crediti massimi di bonus
3° Anno: 12 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza
1° Anno fuori corso: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza

Corso di laurea magistrale (biennio)
1° Anno: nessun credito bonus fruibile
2° Anno: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza nella laurea triennale
1° Anno fuori corso: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza

Corso di laurea magistrale a ciclo unico
1° Anno: nessun credito bonus fruibile
2° Anno: 5 crediti massimi di bonus
3° Anno: 12 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza
4° Anno: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza
5° Anno: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza
6° Anno (solo facoltà di Medicina e chirurgia): 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza
1° Anno fuori corso: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza

Dal momento in cui lo studente usufruisce di questa opportunità, interrompe il diritto alla maturazione di ulteriori bonus, ma mantiene la possibilità di utilizzare eventuali crediti bonus residui negli anni successivi[3].
Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti**.**
Si precisa che i crediti fruiti come bonus per un determinato anno di corso non sono fruibili anche per il conseguimento dei CFU minimi previsti per gli anni accademici successivi[4].

5.1.2 Corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione

Gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo devono avere i requisiti necessari per l'ammissione al corso.

Corsi di dottorato di ricerca	Esclusi i beneficiari di borsa di studio ai sensi del D.M. 30.04.1999, N. 224 o di assegni di ricerca di cui alla l. 27/12/1997, n. 449.
Scuole di specializzazione	Esclusi quelli dell'area medica

5.2 Requisiti relativi alle condizioni economiche

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (allegato al presente bando) in attuazione dell'art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevede una profonda revisione delle previgenti modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Le nuove norme sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2015.
Le condizioni economiche dello studente, riferite al reddito dell'anno 2013 e patrimonio dell'anno 2014 , sono individuate sulla base:

[3] Es.: lo studente che utilizzi 2 crediti bonus per il conseguimento del merito al 2° anno della laurea triennale disporrà per tutti gli anni successivi di soli 3 ulteriori crediti bonus massimi per il raggiungimento dei livelli di merito minimi previsti (sia per la laurea triennale che per il biennio della laurea magistrale).
[4] Es.: lo studente che sostenga e verbalizzi 33 CFU durante il primo anno di un corso ad accesso libero di laurea triennale e che fruisca di 2 crediti di bonus per il conseguimento dei 35 CFU minimi per l'accesso al 2° anno, dovrà sostenere e verbalizzare almeno 77 CFU per raggiungere il merito minimo previsto per il 3° anno (80 CFU), fruendo dei 3 crediti di bonus residui.

dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (I.S.E.E.)
dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (= ISP / Scala di equivalenza)

Ferme restanti le attività di EDUCatt previste al punto 14, relative agli accertamenti sulle condizioni economiche, non sarà recepita documentazione non conforme alle tempistiche e caratteristiche richieste dal presente bando.

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono essere in possesso, con riferimento al nucleo familiare:

- di un Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente (corrispondente a ISP / Scala di equivalenza) non superiore a € 35.434,78;
- di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario) non superiore a € 20.998,37.

Attenzione! Agli studenti che dichiarino redditi lordi totali compresi tra zero e 5.818,93 Euro e che risultino idonei al beneficio potrà essere richiesto in corso d'anno di fornire informazioni in merito ai mezzi economici di sostentamento utilizzati dalla famiglia per esigenze essenziali (utenze, eventuale affitto ecc).

5.2.1 Nucleo familiare

Il nucleo familiare dello studente universitario, residente con i genitori, è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica al momento della compilazione della domanda, come riscontrabile dal certificato di stato di famiglia, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 (allegato al presente bando).

In particolare il nucleo familiare è composto da:

1. lo studente richiedente;
2. i genitori del richiedente - se coniugati tra loro e non legalmente separati o divorziati, oppure se non coniugati tra loro ma conviventi - e i figli fiscalmente a loro carico anche se non presenti nello stato di famiglia;
3. il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o separazione;
4. tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
5. eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

Qualora lo studente non conviva anagraficamente con i genitori e non risulti "indipendente" (rif. punto 5.2.2 del bando), anche se coniugato e/o con figli, viene considerato facente parte del nucleo dei genitori.
Per i casi in cui i genitori non fossero conviventi, è necessario riferirsi alle condizioni particolari espresse dall'art. 8 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 (allegato al presente bando).

5.2.2 Studente indipendente

Al fine della valutazione delle condizioni economiche, lo studente si definisce indipendente (vive da solo, si mantiene da solo) se sussistono entrambi i seguenti requisiti di residenza e di reddito:

- residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00 annui.

Al fine dell'accertamento dello stato di "studente indipendente", EDUCatt potrà richiedere in corso d'anno i seguenti documenti supplementari:

- CUD relativo agli anni 2013 e 2014;
- eventuale dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2013 e 2014;
- certificato storico di residenza relativo agli anni 2013 e 2014;
- contratto di affitto o di comodato relativo all'alloggio riferito agli anni 2013 e 2014, o se proprietari, copia del rogito.

Qualora non si verifichino entrambe le condizioni sopra richiamate - debitamente documentate per tutti gli anni di riferimento - lo studente non potrà essere considerato indipendente e pertanto si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica sua e della famiglia di origine.

5.2.3 Disposizioni relative agli studenti stranieri o italiani residenti all'estero

Al momento della pubblicazione del presente Bando, gli organi competenti non hanno disposto i criteri per la definizione delle condizioni economiche degli studenti stranieri con redditi/patrimoni in paesi diversi dall'Italia.
In attesa di recepire eventuali disposizioni in merito, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 8, comma 5 del D.P.C.M. 159/2013 (allegato al presente bando), secondo il quale la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal D.lgs. 25 luglio 1998, n.286 e s.m.i. (artt. 4, comma 3 e 39) e dal D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (art. 46, comma 5), ed è effettuata sulla base del cambio medio del 2015[5].
Le condizioni economiche dello studente straniero, sono individuate facendo riferimento alle condizioni del nucleo familiare di appartenenza, condizioni che dovranno essere certificate con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.
Nei Paesi in cui esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata[6] dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (specificati con decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari esteri) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università estera di iscrizione collegata da accordi o convenzioni con gli atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso, l'ente certificatore si impegna ad effettuare il pagamento della retta del collegio per conto dello studente qualora lo studente non provveda a tale pagamento.

[5] La condizione economica e patrimoniale è valutata sulla base del cambio medio del 2014 **anche** per gli studenti stranieri appartenenti all'Unione Europea ma non appartenenti all'area euro.
[6] La documentazione degli studenti appartenenti all'Unione europea è esente da legalizzazione.

Lo studente straniero è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 (allegato al presente bando) tramite attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

N.B.: Gli studenti provenienti da paesi non appartenenti alla U.E. residenti all'estero, sono invitati a contattare preventivamente l'Ufficio Ammissioni Internazionali (tel 02 7234.5257/5258/5259, e-mail international.admissions@unicatt.it), per verificare la possibilità di accedere alle agevolazioni dell'Università Cattolica a loro dedicate, come descritto alla pagina internet http://www.studyitaly.it/academics/undergraduate-programs/bachelor-degrees-in-italian (cliccare su "Tasse e borse di studio", punto 2).

*5.2.4 Documentazione **che tutti gli studenti stranieri** devono produrre*

Tutti gli studenti stranieri, per la valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali familiari, dovranno fornire agli uffici EDUCatt documentazione inerente:

n. componenti del nucleo familiare;
reddito complessivo, dell'anno solare 2014, di tutti i componenti il nucleo familiare;
valore dei fabbricati di proprietà della famiglia al 31 dicembre 2014, con l'indicazione dei metri quadrati;
patrimonio mobiliare posseduto dalla famiglia (giacenza media dell'anno 2014).

6. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio varia in funzione sia della fascia corrispondente all'I.S.E.E. universitario del nucleo familiare sia della residenza dello studente.

6.1 Fasce di reddito

Valore I.S.E.E. UNIVERSITARIO

1ª fascia	2ª fascia	3ª fascia
da € 0,00	da € 14.420,32	da € 17.709,35
a € 14.420,31	a € 17.709,34	a € 20.998,37

6.2 Luogo di residenza

Ai fini del calcolo per l'ammontare della borsa di studio si individuano tre tipologie di luoghi di residenza:

- Studente in sede: Residente in un comune considerato "in sede" secondo le tabelle disponibili all'indirizzo **www.educatt.it/agevolazioni**;
- Studente pendolare: Residente in un comune considerato "pendolare", secondo le tabelle disponibili all'indirizzo **www.educatt.it/agevolazioni**;
- Studente fuori sede[7]: Residente in un comune considerato NON "in sede" o "pendolare", secondo le tabelle disponibili all'indirizzo **www.educatt.it/agevolazioni** e che prende alloggio a titolo oneroso nei pressi della sede del corso di studi, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi **(compresi tra il 01/09/2015 e il 31/08/2016)**[8]. **In carenza di tale requisito lo studente è considerato pendolare.**

[7]L'Art. 13 comma 3 del D.P.C.M. 9/04/2001, stabilisce che gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono considerati comunque studenti fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.
Al fine dell'ammontare della borsa di studio l'alloggio deve essere a **titolo oneroso**.
[8] Gli studenti che, nel periodo indicato, soggiornino alcuni mesi all'estero per partecipare a progetti di mobilità internazionale, sono tenuti a contattare l'Ufficio Agevolazioni Economiche per una appropriata valutazione

N.B.: Si intende **"a titolo oneroso"** l'esistenza di un contratto d'affitto regolarmente registrato **entro e non oltre il 15 novembre 2015**, intestato allo studente o a un genitore, oppure, per gli studenti alloggiati presso strutture pubbliche o private, l'esistenza di certificazione o altra documentazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario o nei comuni limitrofi che permettano il quotidiano raggiungimento della sede (la documentazione deve essere fornita in formato digitale tramite procedura on-line nell'area riservata **http://myeducatt.unicatt.it**).

Lo studente deve autocertificare nella domanda di borsa di studio i seguenti dati relativi all'alloggio:

- riferimenti del proprietario o di chi ha la disponibilità del bene:
- se presso un Collegio, Casa dello studente, ecc.: denominazione della struttura, indirizzo, n° telefonico e n° di Partita IVA e/o Codice Fiscale. Qualora lo studente sia alloggiato presso una struttura di EDUCatt, Partita IVA e/o Codice Fiscale non devono essere indicati;
- se presso un alloggio in affitto: nominativo del proprietario o di chi ha la disponibilità del bene e relativo indirizzo, n° telefonico, n° di Partita IVA e/o Codice Fiscale, nonché l'indirizzo dell'alloggio;
- costo mensile dell'alloggio (qualora lo studente condivida l'alloggio con più persone deve indicare anche la propria quota parte). Qualora lo studente sia alloggiato presso una struttura di EDUCatt il costo non deve essere indicato.

Se all'atto della presentazione della domanda online lo studente fosse ancora alla ricerca di alloggio (e non disponesse quindi dei dati relativi all'alloggio sopra indicati e/o del contratto regolarmente registrato), potrà comunicare i dati relativi all'alloggio e/o allegare il contratto d'affitto regolarmente registrato entro il **15 novembre 2015** tramite l'apposita procedura web disponibile nell'area riservata **http://myeducatt.unicatt.it**. In mancanza della compilazione dei dati relativi all'alloggio e/o dell'allegato del contratto d'affitto regolarmente registrato entro tale scadenza, lo studente NON potrà essere considerato "fuori sede".

L'ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:

6.2.1 Studenti in sede

- € 1.945,00 (*) + la fruizione di un pasto giornaliero, per un totale di € 2.637,00 se inseriti nella 1ª fascia reddituale.
- € 1.494,00 (*) + la fruizione di un pasto giornaliero, per un totale di € 2.186,00 se inseriti nella 2ª fascia reddituale.
- € 1.179,00 (*) + la fruizione di un pasto giornaliero, per un totale di € 1.871,00 se inseriti nella 3ª fascia reddituale.

6.2.2 Studenti pendolari

- € 2.155,00 (*) + la fruizione di un pasto giornaliero, per un totale di € 2.847,00 se inseriti nella 1ª fascia reddituale.
- € 1.702,00 (*) + la fruizione di un pasto giornaliero, per un totale di € 2.394,00 se inseriti nella 2ª fascia reddituale.
- € 1.384,00 (*) + la fruizione di un pasto giornaliero, per un totale di € 2.076,00 se inseriti nella 3ª fascia reddituale.

6.2.3 Studenti fuori sede

- € 4.447,00 (*) + la fruizione di un pasto giornaliero, per un totale di € 5.139,00 se inseriti nella 1ª fascia reddituale.
- € 3.876,00 (*) + la fruizione di un pasto giornaliero, per un totale di € 4.568,00 se inseriti nella 2ª fascia reddituale.

- € 3.328,00 (*) + la fruizione di un pasto giornaliero, per un totale di € 4.020,00 se inseriti nella 3ª fascia reddituale.

(*) Gli importi comprendono anche la quota forfettaria di € 50 quale contributo ai servizi. Tale quota sarà automaticamente defalcata e trattenuta al momento dell'erogazione della borsa di studio.

6.3 Avvertenze

- Il controvalore di un pasto giornaliero per l'intero periodo di durata della borsa di studio è di € 692,00; nel caso in cui EDUCatt possa garantire con proprie strutture o strutture convenzionate la fruizione del servizio ristorazione, il controvalore di € 692,00 non sarà erogato; i pasti saranno fruibili nei giorni di apertura delle strutture secondo le condizioni e le modalità indicate alla pagina www.educatt.it/ristorazione.
- La fruizione del pasto decade al termine del percorso di studi in Università Cattolica (es. laurea, rinuncia agli studi, …).
- La consumazione del pasto è strettamente riservata allo studente assegnatario del beneficio (il pasto non può essere ceduto a terzi).
- Gli studenti beneficiari di borsa di studio che non usufruiscono del servizio di ristorazione non hanno diritto ad alcun rimborso fatti salvi eventuali periodi di studio trascorsi all'estero, debitamente documentati.
- Il pagamento della borsa di studio agli studenti ospiti nei collegi gestiti o convenzionati con EDUCatt (rif. Bando di concorso per l'ammissione e riammissione ai collegi e residenze universitarie a.a. 2015/2016), sarà effettuato a conguaglio con la retta del Collegio corrispondente alla tariffa di "Fascia C".
- Per gli studenti iscritti ai corsi attivati ai sensi del D.M. 509/1999 (nuovo ordinamento), che beneficiano della borsa di studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare (1° fuori corso), con riferimento all'anno di immatricolazione, tutti gli importi di cui sopra si intendono dimezzati, così come il controvalore dei pasti ed il periodo di fruizione degli stessi (pasto gratuito fino al 30/06/2016).

6.4 Studenti idonei ma non beneficiari

Sono quegli studenti che non ottengono il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, idonei per il conferimento della borsa di studio perché in possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche e al merito.

- Iscritti ad anni successivi al primo, oltre all'esonero dalle tasse universitarie, usufruiscono di un pasto giornaliero dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 presso le strutture di ristorazione di EDUCatt; per coloro che non usufruiscono di tale servizio non è previsto alcun rimborso.
- Iscritti al primo anno, oltre all'esonero dalle tasse universitarie, usufruiscono per il primo pasto (sia esso il pranzo o la cena) della tariffazione minima prevista per gli studenti appartenenti alla 1ª fascia.

7. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO

Tali integrazioni riguardano aiuti economici e/o servizi a studenti beneficiari o idonei non beneficiari che si trovano in situazioni di handicap, che partecipano a progetti di mobilità internazionale/stage e che si laureano entro la durata legale del proprio corso di studi.

7.1 Studenti che si trovano in situazioni di handicap

Qualora il beneficiario, alla data del 30 settembre 2015, appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% l'importo annuale della borsa di studio (indicato ai punti 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3) può essere elevato sino ad un massimo di € 2.746,00 per studenti considerati In Sede, di € 3.908,00

per studenti considerati Pendolari ed € 7.157,00 per studenti considerati Fuori Sede. Tale borsa di studio può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

7.2 Studenti che partecipano a progetti di mobilità internazionale

Gli studenti assegnatari di borsa di studio per l'anno accademico 2015/2016 e gli idonei non assegnatari (compresi gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca) possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale.
Per gli studenti iscritti al primo anno è necessario il conseguimento, **entro il 10 agosto 2016,** di un livello minimo di merito come meglio specificato al precedente punto 5.1.
Il contributo massimo è di **€** 550,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, da un minimo di 3 mesi sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio all'estero (in collaborazione con l'Università Cattolica) deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento. Dall'importo dell'integrazione erogata da EDUCatt è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.
Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a **€** 150,00 (per i paesi europei) e fino a **€** 500,00 (per i paesi extraeuropei).
I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale e stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato.
Nel caso in cui l'ammontare totale delle integrazioni (calcolate come sopra) fosse superiore all'importo stanziato a tal fine, la quota di ogni singola integrazione sarà proporzionalmente ridotta.
La richiesta dell'integrazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di borsa di studio.
Il pagamento dell'integrazione sarà effettuato al termine del periodo di mobilità, previa verifica dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione a tale programma.

N.B.: L'importo dell'integrazione per i vincitori della borsa di studio di EDUCatt come studenti "pendolari e fuori sede" sarà conguagliato calcolando per i mesi di soggiorno all'estero l'importo della borsa di studio di studente in sede.

Per gli studenti iscritti all'ultimo semestre dopo la durata legale del proprio corso di studi (1° anno fuori corso), corsi attivati ai sensi del D.M. 509/1999 (nuovo ordinamento), gli importi di cui sopra si intendono dimezzati**.**

7.3 studenti che si laureano entro la durata legale del proprio corso di studi: Premio di laurea di 1.000 euro.

Riguarda gli studenti che nell'a.a. 2015/2016 sono iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico e che hanno beneficiato per il medesimo anno di borsa di studio.
Gli studenti devono aver conseguito la laurea in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi a partire dalla prima immatricolazione assoluta e non devono aver mai effettuato una rinuncia agli studi.
Gli studenti dei corsi di laurea magistrale devono inoltre:

1. aver conseguito la laurea triennale in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi;
2. non aver già beneficiato del premio di laurea.

Lo studente, una volta laureato, dovrà presentare domanda entro i successivi 60 giorni.

8. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i criteri qui di seguito specificati:

8.1 Studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio.

La graduatoria è formulata sulla base dell'I.S.E.E. universitario del nucleo familiare rapportato al **limite massimo di € 20.998,37** per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$(1-\frac{\text{I.S.E.E. studente}}{\text{limite massimo I.S.E.E.}})\times 1000$$

L'ordine della graduatoria varia quindi da 1.000 a 0 punti.

I.S.E.E. =	0	➢	punti 1.000	(primo posto in graduatoria)
I.S.E.E. =	**20.998,37**	➢	punti 0	(ultimo posto in graduatoria)

A parità di punteggio precede lo studente iscritto al corso di grado più elevato, in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

8.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo delle scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca

La graduatoria è formulata sulla base dell'I.S.E.E. universitario del nucleo familiare rapportato al **limite massimo di € 20. 998,37** per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$(1-\frac{\text{I.S.E.E. studente}}{\text{limite massimo I.S.E.E.}})\times 1.000$$

L'ordine della graduatoria varia quindi da 1.000 a 0 punti.

I.S.E.E. =	0	➢	punti 1.000	(primo posto in graduatoria)
I.S.E.E. =	**20.998,37**	➢	punti 0	(ultimo posto in graduatoria)

A parità di fascia di reddito precederà in graduatoria lo studente più giovane di età.

8.3 Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio (ad eccezione degli iscritti alle scuole di specializzazione e dottorati di ricerca)

La graduatoria riguarda il merito conseguito dagli studenti entro il **10 agosto 2015** ed è composta dalla somma di due fattori: il primo P1 costituito dal punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti o alle annualità superate, il secondo P2 costituito dal punteggio relativo alla votazione media degli esami superati.
I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti o delle annualità sostenute (P1) e 400 in base alla votazione media degli esami superati (P2) come di seguito specificato.

8.4 Calcolo di P1

Corsi attivati ai sensi del D.M. 509/1999 (nuovo ordinamento)

$$P1 = \frac{\text{CFU conseguiti studente} - \text{CFU min. previsti d. bando}}{\text{CFU massimi} - \text{CFU min. previsti d. bando}}\times 600$$

P1 = 0 quando i CFU conseguiti dallo studente corrispondono ai CFU minimi previsti dal bando per l'anno di corso.
P1 = 600 quando i CFU conseguiti dallo studente corrispondono ai CFU massimi previsti dal bando per l'anno di corso.

N.B.: Per CFU massimi si intendono convenzionalmente 60 CFU per singolo anno di corso. Qualora lo studente abbia conseguito CFU maggiori dei CFU massimi previsti dal bando, saranno comunque considerati (ai fini del calcolo) i CFU massimi previsti per l'anno di corso.

Corsi attivati precedentemente all'applicazione del D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento)

$$P1 = \frac{\text{Annualità conseguite studente} - \text{Annualità min. previste d. bando}}{\text{Annualità massime indic. d. bando} - \text{Annualità min. previste d. bando}} \times 600$$

P1 = 0 quando il numero di annualità conseguite dallo studente corrisponde al numero di annualità minime previste dal bando per l'anno di corso.
P1 = 600 quando il numero di annualità conseguite dallo studente corrisponde al numero di annualità massime previste dal bando per l'anno di corso.

N.B.: Qualora lo studente abbia conseguito un numero di annualità maggiore di quello massimo previsto dal bando, sarà comunque considerato (ai fini del calcolo) il numero di annualità massimo previsto per l'anno di corso.

8.5 Calcolo di P2

$$P2 = \frac{\text{Votazione media } \textit{aritmetica} \text{ conseguita studente} - 18}{31 - 18} \times 400$$

P2 = 0 quando la media conseguita dallo studente corrisponde al voto minimo (18).
P2 = 400 quando la media conseguita dallo studente corrisponde al voto massimo 30 e lode (31).

8.6 Ordine della graduatoria

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus (nuovo ordinamento) e quindi lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.
Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto all'assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

9. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per poter compilare la domanda, gli studenti (salvo condizioni particolari rif. par. 5.2.3) devono recarsi, **entro il 30 settembre 2015**, presso un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) per farsi rilasciare l'attestazione I.S.E.E. per le prestazioni per il diritto allo studio universitario sottoscritta nell'anno solare 2015, pena l'automatica negatività del beneficio (farà fede la data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica riportata sull'attestazione).
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate esclusivamente mediante procedura web accedendo nell'area riservata **http://myeducatt.unicatt.it entro il 30 settembre 2015**. Le modalità di compilazione e inoltro sono indicate nella procedura stessa.

Il termine di inserimento dei dati nella procedura web è fissato al **30 settembre 2015.**
Al termine della procedura web, dopo aver inserito correttamente tutti i dati richiesti, gli studenti devono provvedere a CONFERMARE la domanda. La procedura provvederà ad inviare un riepilogo dei dati inseriti in formato PDF all'indirizzo email precedentemente fornito dallo studente, a conferma della corretta presentazione della domanda.
Si precisa che non sarà possibile inserire in graduatoria le domande online non concluse secondo le modalità precedentemente indicate. In caso di qualsiasi dubbio, si invitano gli studenti a contattare gli uffici EDUCatt **entro il 30 settembre 2015**.
Gli studenti possono presentare domanda anche prima di aver formalizzato l'iscrizione/immatricolazione per l'anno accademico 2015/2016, tuttavia l'assegnazione dei benefici è subordinata al perfezionamento dell'iscrizione entro i termini indicati dagli ordinamenti didattici dell'Università.

10. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE, EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI E SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA

Gli esiti delle graduatorie provvisorie saranno rese note agli interessati indicativamente entro **fine ottobre 2015** tramite posta elettronica, nell'area riservata MyEDUCatt **http://myeducatt.unicatt.it** e tramite avviso pubblicato sul portale **www.educatt.it**.
Eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate, con atto scritto per posta (non fa fede il timbro postale, bensì la data in cui perviene all'Ufficio) o tramite e-mail, all'Ufficio Agevolazioni Economiche di EDUCatt delle rispettive sedi, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di comunicazione dell'esito. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni dell'istante.
La mancata ricezione dell'e-mail, la mancata consultazione dell'area riservata MyEDUCatt o la mancata consultazione dell'avviso sul portale www.educatt.it NON costituiscono motivo valido per la presentazione di istanze di revisione oltre il termine dei 15 giorni sopra indicato.
L'esito delle istanze di revisione sarà reso noto mediante posta elettronica.
Completata la procedura relativa alle eventuali istanze presentate, verrà comunicato l'esito definitivo: beneficiario / idoneo non beneficiario (rif. punto 6.4). Nel caso di assegnazione di ulteriori fondi da parte di Regione Lombardia, gli studenti idonei potranno diventare beneficiari.
Eventuali ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.
Per acquisire il diritto al beneficio lo studente sarà contattato tramite e-mail dall'Ufficio Agevolazioni Economiche di EDUCatt delle rispettive sedi per recarsi personalmente a sottoscrivere la domanda di Borsa di studio presentata secondo la procedura web e secondo le indicazioni e le modalità previste dall'ufficio stesso.
Tutti i diritti alla fruizione dei benefici economici e/o dei servizi equivalenti decadono nei seguenti casi:

- qualora lo studente non sottoscriva personalmente la domanda di Borsa di studio presso l'Ufficio Agevolazioni Economiche di EDUCatt, che ne accerterà l'identità;
- qualora gli studenti stranieri non presentino la documentazione richiesta al precedente punto 5.2.4.

11. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO MODALITÀ DI PAGAMENTO E REVOCA DELLA BORSA

Le borse di studio saranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal presente bando.

11.1 Iscritti al 1° anno (ad eccezione degli iscritti alle scuole di specializzazione e dottorati di ricerca)

La 1ª rata della borsa di studio (corrispondente alla quota in servizi), sarà erogata ai vincitori del concorso secondo le modalità indicate da EDUCatt entro il **31 dicembre 2015**.
Il saldo della borsa è corrisposta al conseguimento, **entro il 10 agosto 2016**[9]**,** di un livello minimo di merito e precisamente:

- *25 crediti* per gli iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina;
- *30 crediti* per gli iscritti agli altri corsi.

N.B.: dal numero di crediti sopra indicato, sono esclusi i crediti degli esami soprannumerari, i crediti degli esami **soprannumerari obbligatori,** i crediti degli esami sostenuti quali integrazioni curriculari e i crediti convalidati riconosciuti allo studente derivanti da corsi di studio precedenti senza continuità del corso.

Gli studenti che entro il **10 agosto 2016** non hanno conseguito il livello minimo di merito sopra indicato devono acquisire **entro il 30 novembre 2016** almeno:

- *30 crediti* per gli iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina;
- *35 crediti* per gli iscritti agli altri corsi;

per poter beneficiare di:

- metà importo della borsa di studio;
- esonero parziale dalle tasse universitarie, così come meglio indicato al punto 16 del presente bando.

Agli studenti che, alla data del 30 novembre 2016, non avranno conseguito il livello minimo di merito sopra indicato sarà revocata l'intera borsa di studio. Tali studenti dovranno quindi restituire quanto eventualmente percepito in denaro, nonché il valore dei servizi eventualmente fruiti (es. valorizzazione dei pasti fruiti).
Agli studenti in situazioni di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

Il saldo, per gli studenti che avranno preventivamente firmato e consegnato il documento riepilogativo della pratica, sarà erogato successivamente alla verifica dei requisiti di merito sopra indicati. Nel caso in cui il documento riepilogativo della pratica non sia stato firmato e consegnato **entro il 18 dicembre 2016**, lo studente perde la possibilità di riscuotere la somma in denaro ma conserva gli ulteriori benefici previsti dalla borsa di studio (esonero dalle tasse e fruizione dei pasti).

11.2 Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi

La prima rata della borsa di studio (corrispondente alla quota in servizi), sarà erogata ai vincitori del concorso, secondo le modalità indicate da EDUCatt, entro il **31 dicembre 2015**. Il saldo, per gli studenti che avranno preventivamente firmato e consegnato il documento riepilogativo della pratica, sarà erogato indicativamente entro **fine luglio 2016**.
Nel caso in cui il documento riepilogativo della pratica non sia stato firmato e consegnato **entro il 18 dicembre 2016**, lo studente perde la possibilità di riscuotere la somma in denaro ma conserva gli ulteriori benefici previsti dalla borsa di studio (esonero dalle tasse e fruizione dei pasti).

[9] EDUCatt, sentita l'Università, può avvalersi della facoltà di considerare validi gli esiti delle prove conclusive di tirocini/stage svolti, in base all'organizzazione didattica universitaria, successivamente alla data del 10 agosto 2016 purché l'esito delle medesime prove sia acquisito entro il 31 ottobre 2016.

12. INCOMPATIBILITÀ-DECADENZA

La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogato da EDUCatt, dall'Università Cattolica o da altri enti pubblici o privati, con le borse erogate dall'Università ai sensi degli art. 15 e 17 della legge 390/1991, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti o a tariffa agevolata in collegi, residenze o convitti non gestiti da EDUCatt; nei casi in cui lo studente abbia la possibilità di beneficiare di altre forme di aiuto economico deve optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. Qualora l'ammontare di altre forme di aiuto economico sia inferiore a quello previsto dal presente bando, a seguito di documentata richiesta dell'interessato, EDUCatt provvederà a liquidare la differenza[10].
Agli studenti che nell'a.a. 2015/2016 risulteranno assegnatari dei benefici previsti dal Bando "Borse di mobilità per studenti universitari immatricolati nell'a.a. 2013/14" (rif. Decreto Ministeriale 4 settembre 2013 n. 755), la Borsa di Studio EDUCatt potrà essere riconosciuta secondo gli importi indicati al punto 6.2.1 ("Studenti in sede"). Nel caso in cui fossero decretate ulteriori Borse ministeriali di mobilità per studenti universitari immatricolati nell'a.a. 2015/2016, agli studenti che ne risulteranno beneficiari per l'a.a 2015/2016 potrà essere riconosciuta la Borsa di Studio EDUCatt secondo gli importi indicati al punto 6.2.1 ("Studenti in sede").
La borsa di studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all'estero.

Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente:

1. incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti di EDUCatt o verso l'Ateneo;
2. non presenti agli uffici di EDUCatt, nei tempi che saranno indicati, l'eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte;
3. non sottoscriva personalmente la domanda di Borsa di studio presentata attraverso la procedura web nei tempi e secondo le indicazioni e le modalità comunicate dall'Ufficio Agevolazioni Economiche di EDUCatt delle rispettive sedi;
4. rinunci agli studi.

13. TRASFERIMENTI

In caso di trasferimento dello studente ad altra Università dopo il 30 settembre 2015, EDUCatt trasmetterà la domanda presentata, a seguito di richiesta da parte dello studente, all'Ente per il Diritto allo Studio presso cui lo stesso ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio che gli sia stato riconosciuto da EDUCatt (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse).
Nel caso di trasferimento da altra Università all'Università Cattolica dopo il 30 settembre 2015 lo studente dovrà chiedere all'Ente per il Diritto allo Studio dell'Università di provenienza la trasmissione d'ufficio della domanda purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso e pervenuta a EDUCatt entro il 30 novembre 2015. La regolarizzazione dell'iscrizione all'Università Cattolica dovrà essere perfezionata entro il **30 novembre 2015**, prima della comunicazione degli esiti definitivi.

[10] L'importo considerato per la Borsa di Studio EDUCatt corrisponde al lordo indicato ai punti 6.2.1 - 6.2.2 -6.2.3, sommato alle eventuali integrazioni indicate al punto 7. L'esonero dalle tasse universitarie è comunque garantito anche in presenza di ulteriori borse di studio.

14. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, ART. 71)

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, EDUCatt si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare della legge 2 dicembre 1991 n. 390, art. 22, e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, art. 71, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).
EDUCatt in accordo con l'*Agenzia delle Entrate*, *Direzione Regionale della Lombardia*, *Ministero delle Finanze*, nonché con la *Guardia di Finanza*, provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultano beneficiari di erogazioni di servizi attribuiti per concorso su un campione di almeno il 20%, avvalendosi della normativa vigente e in particolare dell'art. 71 del D.p.r. 445/2000.
In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.p.r. 445/2000 nonché le sanzioni previste dall'art. 23 della legge 390/1991, consistenti nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita, nella decadenza dal diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

15. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (LEGGE 30 GIUGNO 2003, N. 196)

I dati personali acquisiti con l'inserimento nella procedura web**:**

a. devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando;
b. sono raccolti da EDUCatt ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al fine di erogare il beneficio richiesto, per valutazioni statistiche, per comunicazioni mirate in merito a servizi e/o attività proposte da EDUCatt ed in ogni caso per le finalità di legge;
c. possono essere scambiati per i controlli previsti tra enti, tra i quali il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza;
d. il dichiarante può rivolgersi in ogni momento ad EDUCatt per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare; può inoltre chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7, legge 196/2003).
   Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati entro il **15 novembre 2015**.

EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica è il titolare del trattamento dei dati.

16. ESONERO TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.C.M. 9 APRILE 2001

16.1 Per gli iscritti ad anni superiori di tutti i corsi e per gli iscritti al primo anno delle scuole di specializzazione e dottorato di ricerca

Sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari (tranne gli iscritti al 1° anno fuori corso del nuovo ordinamento ai quali compete l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e un esonero pari alla metà dei contributi universitari) gli studenti beneficiari di borsa di studio nonché gli studenti idonei non beneficiari per carenza di fondi (a questi ultimi è rimborsata anche la Tassa Regio-

nale per il diritto allo studio che per i borsisti è compresa nell'importo della borsa di studio).

16.2 Iscritti al 1° anno (ad eccezione degli iscritti alle scuole di specializzazione e dottorato di ricerca)

L'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari è condizionato al conseguimento, entro il 10 agosto 2016[11], di un livello minimo di merito e precisamente:

- *25 crediti* per gli iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina;
- *30 crediti* per gli iscritti agli altri corsi.

N.B.: dal numero di crediti sopra indicato, sono esclusi i crediti degli esami soprannumerari, i crediti degli esami **soprannumerari obbligatori,** i crediti degli esami sostenuti quali integrazioni curriculari e i crediti convalidati riconosciuti allo studente derivanti da corsi di studio precedenti senza continuità del corso.

Gli studenti che entro il **10 agosto 2016** non hanno conseguito il livello minimo di merito sopra indicato DEVONO acquisire entro il **30 novembre 2016** almeno:

- *30 crediti* per gli iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina;
- *35 crediti* per gli iscritti agli altri corsi;

per poter beneficiare di:

- esonero totale dalla tassa di iscrizione;
- esonero pari alla metà dei contributi universitari (D.P.C.M. 9.4.2001 Art. 8 comma 3).

Per tali benefici si prega far riferimento alla Normativa generale per la determinazione delle tasse e dei contributi universitari (**http://www.unicatt.it/** iscriversi-tasse-e-contributi).

In caso contrario non si avrà diritto ad alcun esonero.
Agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio per carenza di fondi sarà rimborsata anche la Tassa Regionale per il diritto allo studio (fatti salvo i requisiti di merito sopra indicati).

Tutti gli studenti che presentano domanda di borsa di studio sono tenuti comunque al pagamento della 1a rata (tenendo in sospeso le restanti) che sarà rimborsata dopo la pubblicazione dell'avvenuto riconoscimento del beneficio.

[11] EDUCatt, sentita l'Università, può avvalersi della facoltà di considerare validi gli esiti delle prove conclusive di tirocini obbligatori (non sono inclusi gli "stage"), in base all'organizzazione didattica universitaria, successivamente alla data del 10 agosto 2016 purché l'esito delle medesime prove sia acquisito entro il 31 ottobre 2016.

SOVVENZIONI STRAORDINARIE

Le sovvenzioni straordinarie sono benefici in denaro e / o servizi intese a far superare allo studente temporanee ed eccezionali situazioni di bisogno.
Sono riservati a studenti che non siano risultati assegnatari di alcun altro beneficio previsto dal presente bando o di analoghe forme di aiuto economico erogate da EDUCatt, dall'Università Cattolica o da altri enti pubblici o privati.
La domanda va presentata all'Ufficio Agevolazioni Economiche nel periodo gennaio-aprile, previo colloquio con il responsabile dell'Ufficio delle diverse sedi. La domanda deve contenere un'autocertificazione con i motivi che determinano tale richiesta.
Il responsabile dell'Ufficio può richiedere, durante il colloquio, eventuale documentazione ritenuta utile al fine della concessione della sovvenzione.

Eventuali modifiche o integrazioni al presente bando saranno pubblicate sul portale web di EDUCatt all'indirizzo: **www.educatt.it/agevolazioni**

Luglio 2015

Il Direttore

Il Presidente

ALLEGATO
D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante «Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155;
Visto l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
Visto l'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegno di maternità di base;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all'articolo 5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che: all'articolo 23, comma 12-bis, disciplina l'abrogazione del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonché del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del presente decreto; all'articolo 23, comma 12-ter, prevede che le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, siano altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione;
Ravvisata la necessità di definire nel presente decreto, al fine di una migliore integrazione con le modalità di determinazione dell'ISEE, anche le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE che, ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 22 novembre 2012;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 13 giugno 2013 ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 dicembre e del 4 luglio 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
b) «ISE»: indicatore della situazione economica;
c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
i) «Beneficiario»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;
l) «Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del presente decreto;
m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;
n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10;
o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

Art. 2 - ISEE

1. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.
2. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 3, come rapporto tra l'ISE, di cui al comma 3, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.
3. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5.
4. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8, limitatamente alle seguenti:
a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
c) prestazioni per il diritto allo studio universitario.
5. L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 e secondo le modalità ivi descritte.
6. L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11.

Art. 3 - Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sè stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sè stante.
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sè stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 4 - Indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.
2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:
a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all'articolo 5 con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al medesimo articolo 5, comma 4, lettera a), il tas-

so di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.
3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:
a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, nè legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;
f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.
4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:
a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, di cui all'articolo 5, comma 2.
b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a). Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;
c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a);
d) nel caso del nucleo facciano parte:
1) persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
2) persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.
Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.
5. Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Art. 5 - Indicatore della situazione patrimoniale

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.
2. Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così deter-

minato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.
3. Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.
4. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;
b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b);
d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).
5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4.

Art. 6 - Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato nelle modalità di cui all'articolo 7.

2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario è composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3.
3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:
a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed c), non si applicano;
b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La componente non è calcolata:
1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;
2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;
c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

Art. 7 - Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;
2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 8 - Prestazioni per il diritto allo studio universitario

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite ai commi successivi.
2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del presente decreto.
4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3.
5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 9 - ISEE corrente

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:
a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.
2. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4.
3. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d), facendo riferimento ai seguenti redditi:
a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.
4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.
5. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.
6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.
7. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Art. 10 - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)

1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. È comunque lasciata facoltà agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9.
3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, è approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione. Il modello contiene l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con il medesimo provvedimento si definiscono le modalità con cui l'attestazione, il contenuto della DSU, nonché gli altri elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE possono essere resi disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'articolo 11, comma 4. In sede di prima applicazione, il provvedimento è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di esso viene data adeguata pubblicità dagli enti locali anche attraverso i propri uffici di relazione con il pubblico e i propri siti internet.
4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di:
a) un modello base relativo al nucleo familiare;

b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;
c) moduli aggiuntivi, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2;
d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente, di cui all'articolo 9;
e) moduli integrativi, nel caso si verifichino le condizioni di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, nonché del comma 7, lettera e), primo periodo, del presente articolo.
I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso le componenti autocertificate di cui ai commi 7 e 8 non siano variate rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente può presentare una dichiarazione semplificata.
5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, il dichiarante può compilare la DSU riferita al nucleo familiare ristretto definito secondo le regole di cui all'articolo 6, comma 2. Qualora nel corso di validità di tale DSU sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.
6. La DSU è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio. È comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente. A tal fine, l'INPS rende disponibili modalità di compilazione telematica assistita della DSU.
7. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal dichiarante:
a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive di cui all'allegato 2, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;
c) la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei componenti il nucleo;
d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare, di cui all'articolo 5, comma 2;
e) il reddito complessivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
f) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d), e), g), ed i);
g) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS;
h) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b);
i) il valore del canone di locazione annuo di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a);
l) le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalità alberghiera di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c);
m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, nonché per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
n) in caso di richiesta di prestazioni di cui all'articolo 6, comma 3, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma;
o) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 12.
8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilità delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e fermo restando l'utilizzo delle informazioni disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 11, sono altresì autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4. Ai fini della semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce della evoluzione della disponibilità delle informazioni di cui al presente comma, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui è possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e conseguentemente sono riviste le componenti di cui è prevista l'autodichiarazione.
9. Fermo restando l'insieme delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione, può essere modificato l'elenco delle informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte del dichiarante ai sensi del comma

7, nonché può essere integrato il modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei dati autodichiarati. Con il medesimo provvedimento può essere rivisto il periodo di riferimento dei redditi di cui all'articolo 4, comma 1, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente può essere rivisto il periodo di validità della DSU, di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 11 - Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE

1. I soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU. La DSU è conservata dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti temporali di cui all'articolo 12, commi 3 e 5. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione.
2. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE, di cui agli articoli 4 e 5, non ricomprese nell'elenco dei dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, e già presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate all'INPS. Sono altresì trasmesse, seppure autodichiarate ai sensi dell'articolo 10, comma 8, le informazioni relative all'esistenza di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché il valore sintetico delle componenti il patrimonio mobiliare, di cui all'articolo 5, comma 4, laddove disponibili nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A tal fine l'INPS, nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, attiva le procedure di scambio telematico delle informazioni con l'Agenzia delle entrate al momento della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati. L'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo dell'ISEE avviene entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della richiesta da parte dell'INPS.
3. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS, negli stessi tempi e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il valore sintetico di cui al secondo periodo del comma precedente. L'INPS procede altresì al controllo dei dati di cui all'articolo 10, comma 8, di concerto con l'Agenzia delle entrate, con riguardo alla concreta disponibilità degli stessi. Per i dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, per i quali l'Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, l'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti.
4. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi. Il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare, eventualmente acquisito ai sensi del comma 2, è utilizzato ai fini della determinazione dell'ISEE, seppure autodichiarato dal dichiarante. L'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, è resa disponibile dall'INPS al dichiarante mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali competenti entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria. Sulla base di specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, l'attestazione e le informazioni di cui al periodo precedente possono essere resi disponibili al dichiarante, con modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 10 comma 3, per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6. A tale riguardo il disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, individua le misure e gli accorgimenti atti a garantire che l'accesso alla attestazione e alle informazioni digitali da parte degli operatori dei soggetti incaricati della ricezione sia effettuato solo ai fini della consegna al dichiarante, nonché ad impedire la creazione di banche dati delle DSU presso i soggetti medesimi. Nel caso di richiesta di prestazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, l'attestazione riporta anche il valore dell'ISEE relativo alle medesime prestazioni. L'attestazione può, in ogni caso, essere richiesta da qualunque componente il nucleo familiare, nel periodo di validità della DSU, all'INPS, mediante accesso all'area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali competenti.
5. L'attestazione, di cui al comma 4, riporta analiticamente anche le eventuali omissioni ovvero difformità, di cui al comma 3, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati rilevanti per la DSU. Alla luce delle omissioni ovvero difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

6. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati ai sensi dei commi precedenti, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13.
7. Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati, nonché relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito ai sensi del comma 2, può produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS. Il dichiarante può altresì compilare il modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e), autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze. In tal caso, analogamente a quanto previsto al comma 5, l'attestazione dovrà riportare anche i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria e dall'INPS per cui il dichiarante rilevi inesattezze. Con il medesimo provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, sono definite, ai fini della eventuale rideterminazione dell'ISEE, le modalità di acquisizione dei dati in caso di difformità delle componenti reddituali e patrimoniali documentate dal dichiarante rispetto alle informazioni in possesso del sistema informativo, nonché i tempi per la comunicazione al dichiarante dell'attestazione definitiva.
8. Il dichiarante che trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non avesse ricevuto da parte dell'INPS l'attestazione di cui al medesimo comma, può autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e). In tal caso è rilasciata al dichiarante una attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento di invio della attestazione di cui al comma 4.
9. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU, di cui al comma 1. L'ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.
10. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la DSU, richiede l'ISEE all'INPS accedendo al sistema informativo. Ai fini dell'accertamento dei requisiti, l'INPS rende disponibile agli enti erogatori utilizzatori della DSU presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali agevolate l'ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità. L'ente erogatore richiede, in particolare, all'INPS anche le informazioni analitiche necessarie contenute nella DSU quando procede ai controlli, ai sensi del comma 6, ovvero all'accertamento dei requisiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, per il mantenimento dei trattamenti, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), da esso erogati, nonché richiede le informazioni analitiche necessarie ai fini di programmazione dei singoli interventi.
11. Laddove non sia già stato acquisito il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare ai sensi del comma 2, ai fini dei successivi controlli relativi alla consistenza del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate effettua, nei modi e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore, sulla base di criteri selettivi tra i quali la presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 3 sull'esistenza non dichiarata di rapporti con i medesimi operatori ovvero la presenza di incongruenze tra la componente reddituale e quella patrimoniale, apposite richieste ai suddetti operatori di informazioni pertinenti ai fini del controllo, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 13.
12. Ai soli fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13, sono autodichiarati dal dichiarante gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, intestati a componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della DSU.
13. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.
14. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni, nonché le informazioni medesime, necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
15. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei richiedenti, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di in-

formazione, con modalità da sottoporre al Garante per la protezione dei dati personali, laddove queste comportino il trattamento di dati personali.
16. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12 - Trattamento dei dati e misure di sicurezza

1. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11, ed è, a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS.
2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole tecniche in conformità alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema informativo ISEE, anche in riferimento alle modalità di accesso.
3. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, ricevono la DSU possono effettuare il trattamento dei dati al fine di comunicare i dati all'INPS, nonché di eventualmente assistere il dichiarante nella compilazione della DSU. I dati acquisiti dalle DSU sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al solo fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'INPS e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non è consentita la diffusione dei dati, nè altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalità. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'INPS, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni che ricevono DSU per prestazioni da essi non erogate.
4. L'INPS e gli enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima. L'INPS, ai fini della predisposizione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE, provvede secondo le indicazioni del Ministero alle elaborazioni volte a fornire una rappresentazione in forma aggregata dei dati, nonché alla fornitura al medesimo Ministero di un campione in forma individuale, ma anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU, privo di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili. Il campione può essere altresì utilizzato dal medesimo Ministero per effettuare elaborazioni a fini di programmazione, di ricerca e di studio. L'INPS fornisce il campione in forma individuale, ma anonima, secondo le medesime modalità e per le medesime finalità di cui al presente comma, alle regioni e alle province autonome che ne fanno richiesta, secondo le indicazioni delle stesse, con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza.
5. Ai fini dello svolgimento dei controlli, anche di natura sostanziale, i dati sono conservati dall'INPS, dall'Agenzia delle entrate e dagli enti erogatori per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini necessario, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Ai fini del monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE e dell'eventuale proposta di correttivi, anche sulla base delle evidenze del rapporto di cui al comma 4, è istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali un comitato consultivo del quale fanno parte rappresentanti dei ministeri interessati, dell'INPS, delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, delle parti sociali e delle associazioni nazionali portatrici di interessi. Dall'istituzione del comitato non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13 - Revisione delle soglie

1. L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, è concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di 8.446 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
2. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra la soglia ISE ottenuta moltiplicando il valore di cui al comma 1 per la scala di equivalenza del nucleo del beneficiario, e l'importo dell'assegno su base annua, ottenuto moltiplicando per tredici l'importo integrale mensile. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e la soglia ISE sopra definita l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra la soglia ISE medesima e l'ISE del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 10,33 euro.
3. L'assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da riva-

lutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
4. Gli importi degli assegni e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Alla decorrenza dei 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, adottato in sede di prima applicazione, l'ISEE è rilasciato secondo le modalità del presente decreto. Le DSU in corso di validità alla data del primo periodo, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.
2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di cui al comma 1 gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
3. Relativamente all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, nel caso in cui la data di cui al comma 1, sia successiva al 1° gennaio 2014, per coloro che hanno ottenuto il beneficio a seguito di domanda antecedente a tale data, il beneficio è limitato al semestre in cui è stata presentata la domanda, con riferimento al periodo di possesso dei requisiti. Il mantenimento del beneficio per il semestre successivo è condizionato al possesso del requisito economico con riferimento alla soglia di cui all'articolo 13, comma 1 e all'ISEE calcolato secondo le modalità di cui al presente decreto. Al riguardo i comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'informazione al richiedente sulla necessità di ripresentare la DSU secondo le modalità di cui al presente decreto al fine di evitare la sospensione del beneficio.
4. Con riferimento all'assegno di maternità di base di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, la soglia di cui al comma 3 dell'articolo 13, si applica anche nei casi in cui la nascita del figlio sia avvenuta precedentemente alla data di cui al comma 1, ma la domanda sia presentata successivamente a tale data.
5. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche normativi che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
6. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali agevolate e dei criteri unificati per la valutazione della situazione economica di coloro che richiedono di accedervi, attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Art. 15 - Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221.
2. È altresì abrogato, a partire dalla medesima data di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2001, concernente: *«Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 dicembre 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Letta
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Giovannini
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. n. 191

Allegato 1 - Scala di equivalenza (articolo 1, comma 1, lett. c)

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:
a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).
Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

Allegato 2 - Componente aggiuntiva (articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 7, comma 2; articolo 8, comma 3; articolo 10, comma 4, lett. c) e comma 7, lett. b)

1. Ai fini del computo dell'ISEE del beneficiario delle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, per tener conto, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), della situazione economica dei figli non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario medesimo, per ogni figlio è calcolata una componente aggiuntiva, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità seguenti:
a) è calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo figlio, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
b) le donazioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), non entrano nel calcolo di cui alla lettera a);
c) l'ISE di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza;
d) al valore di cui al punto c) è sottratto un ammontare di euro 9.000;
e) se la differenza di cui al punto d) è positiva, tale differenza è moltiplicata per 0,2; se la differenza è negativa, non vi è componente aggiuntiva;
f) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera e) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

Allegato 3 - Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza (articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma 7, lett. c))

CATEGORIE	**Disabilità Media**	**Disabilità Grave**	**Non autosufficienza**
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni	- Invalidi 67=>99% (D.Lgs. 509/88)	- Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12)	- Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Invalidi civili minori di età	-Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)	- Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)

Invalidi civili ultrasessanta -cinquenni	- Ultrasessanta - cinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67=>99% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Ultrasessanta - cinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Cittadini ultrasessanta -cinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Ciechi civili	- Art 4 L. 138/2001	- Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)	- Ciechi civili assoluti (L. 382/70 -L. 508/88 - L. 138/2001)
Sordi civili	- Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	- Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000	
INPS	- Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	- Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	-Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa
INAIL	- Invalidi sul lavoro 50=>79% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro 35=>59 % (D.Lgs 38/2000, art.13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro 80=>100% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66) - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4
INPS gestione ex INPDAP	- Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	- Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71=>80%)	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81=>100%)	- Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
Handicap	- Art 3 comma 3 L.104/92		

SOMMARIO

BORSE DI STUDIO

1. IN COSA CONSISTE LA BORSA DI STUDIO 1
2. A CHI È CONCESSA LA BORSA DI STUDIO 1
3. PREVISIONI MINIME PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 1
4. CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 2
5. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DELLE BORSE DI STUDIO 3
6. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO 8
7. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO 10
8. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 12
9. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 13
10. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE, EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI E SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA 14
11. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO MODALITÀ DI PAGAMENTO E REVOCA DELLA BORSA 15
12. INCOMPATIBILITÀ - DECADENZA 16
13. TRASFERIMENTI 16
14. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, ART. 71) 17
15. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (LEGGE 30 GIUGNO 2003, N. 196) 17
16. ESONERO TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.C.M. 9 APRILE 2001 17

SOVVENZIONI STRAORDINARIE 19